

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI
Provincia di Macerata

codice Comune 43 035

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg. Data 29-04-2016

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
- ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTA DI IMPOSTA ANNO
2015.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che é stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

=====

MANCINELLI GIUSEPPE	P	PERFETTI MARCO	P
SUFFERINI GIACOMO	A	BUROCCHI STEFANO	P
BECCERICA ROMINA	A	PERFETTI CLAUDIO	P
CUTINI ANNA MARIA	A		

=====

Assegnati n. 7	Presenti n. 4
In carica n. 7	Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Mancinelli Giuseppe nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
- La seduta é Pubblica

Il Sindaco propone la conferma dell'Aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI – per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura del 2,4 per mille. Egli precisa che la Legge di Stabilità per il 2016 ha eliminato la TASI per l'abitazione principale per i proprietari e per gli occupanti, quando per l'inquilino l'immobile locato è abitazione principale, eccezion fatta per le abitazioni principali di lusso. Fa presente infine che il 30 aprile è il termine ultimo per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 1- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- 2- l'art. 1, comma 682, della legge stessa, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- 3- il successivo comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- 4- che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2015, sono stati legislativamente rinviati al 30.07.2015 (Dm. 13.05.2015);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, comprendente anche le norme che disciplinano il nuovo tributo TASI, approvato con delibera Consiglio comunale n. 7 nella seduta odierna, ai sensi del quale con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/ 2013, prevede:

- 1- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 2- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, riguardo alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 (convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014) - art. 1 comma 1 lettera a) - con il quale è aggiunto al comma 677, il seguente periodo «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;*

ATTESO che dal 1° Gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali e a quelle a esse equiparate con Legge e Regolamento;

EVIDENZIATO per servizi indivisibili si intendono le prestazioni, attività e opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RICHIAMATA la propria deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 17.06.2015, con la quale è stata determinata la seguente l'aliquota TASI per l'anno 2015:
<aliquota del 2,4‰ (diconsi due virgola quattro per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

DANDO ATTO che le restanti unità immobiliari saranno soggette e IMU;

CONSIDERATO che in aderenza alle disposizioni contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*), in materia di finanza locale:

1- è stato previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe riguardanti il tributo comunale sui rifiuti (TARI);

2- è eliminata la TASI sull'abitazione principale, salvo che per le abitazioni di lusso;

RITENUTO, secondo quanto sopra, di confermare l'aliquota TASI dell'anno 2015, specificandola in modo che segue:

-Aliquota TASI 2,4‰ (diconsi due virgola quattro per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9 e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

ATTESO che l'art. 27, comma 8, Legge 448 del 29/12/2001, stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; disposizione confermata dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;

CONSIDERATO che il termine di approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni sono stati prorogati al 30/04/2016, giusto Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016;

RITENUTO deliberare in merito;

VISTI:

-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

-la Legge di Stabilità 2016;

-lo Statuto comunale;

-i pareri favorevoli sulla presente proposta di atto deliberativo, resi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 4 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Stefano Burocchi e Claudio Perfetti), su 7 Consiglieri assegnati, 4 presenti e 2 votanti legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) DI DETERMINARE per l'anno 2016 la seguente aliquota di Tributo sui servizi indivisibili (TASI):
-Aliquota TASI 2,4‰ (diconsi due virgola quattro per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze, di Categoria A1, A8 e A9 e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

3) DI DARE ATTO che l'aliquota ha effetto dall' 01/01/2016 e che la stessa conferma quella applicata nell'anno precedente.

4) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2016, a norma dell'articolo 172 del d.lgs. 267/2000.

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle finanze per via telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

6) DI APPROVARE, con separata votazione unanime favorevole, l'immediatamente eseguibilità del provvedimento, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE

F.to Mancinelli Giuseppe

E' copia conforme all'originale.

li, 06.05.2016

IL SEGRETARIO

DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2058

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.05.2016.

li, 06.05.2016

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.04.2016

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

IL SEGRETARIO

DOTT. ERCOLI PASQUALE

li, 06.05.2016

